



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013, di autorizzazione all'organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. in Granarolo dell'Emilia, all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità degli strumenti di misura, ai sensi della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;

CONSIDERATO che la predetta autorizzazione scade, al pari dell’accreditamento già rilasciato all’Organismo da Accredia- Ente unico nazionale di accreditamento, il 16 marzo 2015;



ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 2 marzo 2015, agli atti prot. n. 30126, del 04 marzo 2015, con la quale è rilasciato all'organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. il rinnovo dell'accREDITAMENTO con scadenza 16 marzo 2019;

VISTA l'istanza dell'organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. dell'11 marzo 2015 rivolta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di cui al Decreto 19 dicembre 2013 precitato;

VISTA la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Organismo Nazionale di AccREDITAMENTO, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accREDITAMENTI in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;

RITENUTO di confermare, ogni disposizione contenuta nell'autorizzazione rilasciata all'organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con il Decreto 19 dicembre 2013;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

ACQUISITE agli atti prot. n. 34343, del 12/03/2015, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti coinvolti nella verifica antimafia della società KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Cadriano 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

DECRETA

Articolo 1

- 1 L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con sede legale in via Cadriano, 23, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), può espletare i compiti relativi ai moduli B – D – D1 – E – F



– F1 – G – H – H1 di valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici della direttiva 2004/22/CE:

- allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
- allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico;
- allegato MI-008 - Misure materializzate;
- allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione.

Articolo .2

- 1 Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
- 2 Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
- 3 L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accREDITAMENTO ha validità fino al 16 marzo 2019, ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Articolo 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.



Articolo 5

1. L'organismo nello svolgimento della propria attività di certificazione, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
2. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Articolo 6

- 1 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione della conformità", Voce "Strumenti di misura" ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 1°04.2015

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Gianfrancesco Vecchio)